

ASSEMBLEA

Sig. Amm.: 013004/2003-14/1
N° Pr.: 2170-67-02-03-17

Ai sensi dell'articolo 27 dello “*Statuto dell’Unione Italiana*” e dell’articolo 30 del “*Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana*”, l’Assemblea dell’Unione Italiana nel corso della sua III Sessione ordinaria, tenutasi il 18 gennaio 2003, in Fiume e nel corso della sua V Sessione ordinaria, tenutasi a Crassiza, il 5 luglio 2003, ha accolto la

DELIBERA
sugli organismi operativi permanenti dell’Assemblea dell’Unione Italiana

Articolo 1

Per l’elaborazione precisa e dettagliata di proposte e decisioni ed altri atti, nonché per l’esecuzione di determinati compiti d’interesse generale, l’Assemblea dell’Unione Italiana costituisce organismi operativi permanenti, temporanei o speciali.

I compiti principali degli organismi operativi vanno dall’esame preliminare allo studio e all’elaborazione delle proposte di decisione, fino al controllo dell’esecuzione degli atti, allo scopo di sostenere e realizzare efficacemente le attribuzioni dell’Assemblea e la politica prestabilita per lo sviluppo della Comunità Nazionale Italiana.

Con la presente delibera vengono stabilite le competenze degli organismi operativi permanenti, incaricati di seguire determinati settori di attività e preparare proposte, programmi e documenti da sottoporre al dibattito e all’approvazione dell’Assemblea.

Le modalità di lavoro degli organismi operativi permanenti sono disciplinate dal “*Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana*”.

La composizione degli organismi operativi permanenti, così come di tutti gli altri organismi propositivi e deliberativi dell’Unione Italiana, deve tener conto dell’articolazione pluralistica dell’Assemblea dell’Unione Italiana.

Articolo 2

L’Assemblea dell’Unione Italiana allo scopo di pertrattare determinate questioni può, con una decisione particolare, istituire anche altri corpi operativi al di fuori di quelli definiti dalla presente Delibera.

Articolo 3

Alle sessioni degli organismi operativi permanenti sono esaminati e sono concordati i pareri, le osservazioni, le proposte, le iniziative e le conclusioni che si riferiscono all'emanazione di decisioni o di altri atti dell'Assemblea dell'Unione Italiana, si valutano l'esecuzione degli atti e le soluzioni di particolari questioni di interesse per gli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana.

I suggerimenti, i pareri, le osservazioni, le proposte e le conclusioni degli organismi operativi permanenti sono inoltrati all'Assemblea in forma scritta.

Articolo 4

Gli organismi operativi permanenti dell'Assemblea sono composti dal Presidente, dal Vicepresidente e da uno a cinque membri.

Articolo 5

Il mandato del Presidente, del Vicepresidente e dei membri dell'organismo operativo permanente dura fino alla fine del mandato dell'Assemblea dell'Unione Italiana, qualora l'Assemblea non decida diversamente.

Articolo 6

Sono organismi operativi permanenti dell'Assemblea:

1. la Commissione per la verifica dei mandati,
2. il Comitato elezioni e nomine,
3. il Comitato per lo Statuto ed il Regolamento,
4. la Commissione per gli affari politici, giuridico-costituzionali e religiosi,
5. la Commissione per gli affari economici, patrimoniali e finanziari,
6. la Commissione per la problematica comunitaria e intercomunitaria e per i rapporti con le associazioni della diaspora,
7. la Commissione per la problematica dell'informazione,
8. la Commissione per la cultura e il ripristino e la tutela dell'ambiente autoctono di insediamento,
9. la Commissione per l'istruzione e lo sport,
10. la Commissione per i riconoscimenti e le onorificenze.

Articolo 7

La Commissione per la verifica dei mandati:

- alla seduta costitutiva comunica all'Assemblea i risultati delle elezioni e i nomi dei consiglieri eletti, le dimissioni rassegnate dai consiglieri e i nomi dei consiglieri che li sostituiscono;
- in conformità al *“Regolamento interno dell'Assemblea dell'Unione Italiana”*, al *“Regolamento per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana”* e allo Statuto dell'Unione Italiana, propone la decadenza del mandato dei consiglieri e rende note le condizioni d'inizio del mandato di coloro che li sostituiscono;

- promuove eventuali iniziative nel campo di propria competenza, in conformità al “*Regolamento interno dell'Assemblea dell'Unione Italiana*”.

La Commissione per la verifica dei mandati è costituita dal Presidente, dal Vicepresidente e da un membro, tutti consiglieri dell'Assemblea dell'Unione Italiana.

Articolo 8

Il Comitato elezioni e nomine, in conformità allo Statuto dell'Unione Italiana e al “*Regolamento interno dell'Assemblea dell'Unione Italiana*”, discute e propone l'elezione:

- del Presidente e dei Vicepresidenti dell'Assemblea;
- del Presidente della Giunta Esecutiva;
- del Presidente e dei membri del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo;
- degli altri organismi operativi dell'Assemblea;
- promuove eventuali iniziative nel campo di propria competenza, in conformità al “*Regolamento interno dell'Assemblea dell'Unione Italiana*”.

Il Comitato discute ed esprime pareri sulle revocche e sulle nomine dei rappresentanti dell'Unione Italiana negli organi e organismi di gestione e di controllo degli Enti, Istituzioni e Società fondate o partecipate, direttamente o indirettamente, dall'Unione Italiana e in altri organi, organismi, Comitati e Commissioni, in cui l'Unione Italiana ha diritto di nomina o d'indicazione dei propri rappresentanti.

Il Comitato elezioni e nomine è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre membri, tutti consiglieri dell'Assemblea dell'Unione Italiana.

Articolo 9

Il Comitato per lo Statuto ed il Regolamento:

- su incarico dell'Assemblea, discute e propone lo Statuto dell'Unione Italiana ed il “*Regolamento interno dell'Assemblea dell'Unione Italiana*”;
- propone modifiche e integrazioni allo Statuto dell'Unione Italiana e al “*Regolamento interno dell'Assemblea dell'Unione Italiana*”;
- esprime pareri di conformità delle decisioni e di altri atti generali, ovvero dei relativi emendamenti, allo Statuto dell'Unione Italiana e al “*Regolamento interno dell'Assemblea dell'Unione Italiana*”;
- segue, esamina ed analizza l'attuazione dello Statuto, del “*Regolamento interno dell'Assemblea dell'Unione Italiana*” e degli atti generali dell'Assemblea;
- prende in esame le proposte di decisioni e di altri atti emanati dall'Assemblea dal punto di vista della loro normativa legale e su di esse esprime il proprio parere e avanza proposte all'Assemblea;
- su mandato dell'Assemblea definisce ed emette i testi corretti delle decisioni e degli atti generali dell'Assemblea;
- prende in esame le proposte per l'interpretazione autentica dello Statuto, del “*Regolamento interno dell'Assemblea dell'Unione Italiana*” e di altri atti generali dell'Assemblea;
- redige i testi unici dello Statuto, del “*Regolamento interno dell'Assemblea dell'Unione Italiana*” e degli altri atti dell'Assemblea dell'Unione Italiana;

- promuove eventuali iniziative nel campo di propria competenza, in conformità al “*Regolamento interno dell'Assemblea dell'Unione Italiana*”.

Il Comitato per lo Statuto ed il Regolamento è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre membri, tutti consiglieri dell'Assemblea dell'Unione Italiana.

Articolo 10

La Commissione per gli affari politici, giuridico-costituzionali e religiosi:

- prende in esame ed esprime pareri relativi alle proposte degli atti generali dell'Assemblea relativi agli affari politici, giuridico-costituzionali e religiosi;
- prende in esame ed esprime pareri relativi alle proposte degli atti dell'Assemblea inerenti le iniziative costituzionali, legislative e religiose, nonché sulle disposizioni che regolano la posizione, il ruolo, i diritti e la tutela della Comunità Nazionale Italiana, come pure sull'applicazione delle disposizioni costituzionali, legislative, statutarie e normative relative alla tutela della Comunità Nazionale Italiana e, ai fini della loro attuazione, qualora fosse necessario, propone all'Assemblea l'avvio delle debite procedure presso gli organi legislativi, esecutivi e giudiziari nazionali e internazionali, come pure presso le Regioni, le Città, i Comuni e i loro organismi;
- prende in esame ed esprime pareri relativi alle proposte degli atti dell'Assemblea finalizzate alla conservazione, al mantenimento, alla promozione e allo sviluppo del ruolo, della posizione, della soggettività, dell'integrità, dell'uniformità di trattamento giuridico-costituzionale al più alto livello conseguito, dei diritti, della tutela e dell'identità della Comunità Nazionale Italiana e dei suoi appartenenti;
- prende in esame ed esprime pareri relativi alle questioni e alle proposte degli atti dell'Assemblea relativi alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori nel settore politico, giuridico-costituzionale e religioso della Comunità Nazionale Italiana;
- promuove eventuali iniziative nel campo di propria competenza, in conformità al “*Regolamento interno dell'Assemblea dell'Unione Italiana*”.

La Commissione per gli affari politici, giuridico-costituzionali e religiosi è costituita dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre membri, di cui tre devono essere consiglieri dell'Assemblea dell'Unione Italiana.

Articolo 11

La Commissione per gli affari economici, patrimoniali e finanziari:

- prende in esame ed esprime pareri relativi alle questioni e sulle proposte degli atti dell'Assemblea relative agli affari economici, patrimoniali e finanziari dell'Unione Italiana;
- prende in esame ed esprime pareri relativi alle questioni attinenti la sfera d'azione della politica economica e delle finanze con cui si assicurano le condizioni per l'incremento delle attività economiche dell'Unione Italiana;
- prende in esame ed esprime pareri relativi alle proposte di Bilancio preventivo e di Bilancio consuntivo dell'Unione Italiana e su altre decisioni e atti propri del comparto finanziario;
- prende in esame ed esprime pareri relativi alle proposte degli atti generali dell'Assemblea finalizzati a stimolare l'attività imprenditoriale dei connazionali e a soddisfare le necessità

economiche e finanziarie, tramite le società di cui l'Unione Italiana è fondatrice o cofondatrice, al fine dell'adempimento delle finalità stabilite dallo Statuto dell'Unione Italiana;

- prende in esame ed esprime pareri relativi alle proposte di prescrizioni dell'Assemblea relative alle indennità e agli altri emolumenti dei consiglieri e dei dirigenti nominati o eletti dall'Assemblea o dalla Giunta Esecutiva;
- prende in esame ed esprime pareri relativi alle proposte di decisioni ed altri atti dell'Assemblea con i quali si fissa l'ammontare delle indennità, la non avvenuta riscossione degli stipendi o del guadagno, e le indennità per le spese che i consiglieri e i membri degli organismi operativi hanno avuto nell'espletamento del loro incarico;
- prende in esame ed esprime pareri relativi alle questioni e alle proposte degli atti dell'Assemblea relativi alla formazione e all'aggiornamento professionale nel campo economico e finanziario della Comunità Nazionale Italiana;
- promuove eventuali iniziative nel campo di propria competenza, in conformità al "*Regolamento interno dell'Assemblea dell'Unione Italiana*".

La Commissione per gli affari economici, patrimoniali e finanziari è costituita dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre membri, di cui tre devono essere consiglieri dell'Assemblea dell'Unione Italiana.

Articolo 12

La Commissione per la problematica comunitaria e intercomunitaria e per i rapporti con le associazioni della diaspora:

- prende in esame ed esprime pareri relativi alle problematiche e alle proposte degli atti dell'Assemblea inerenti la problematica comunitaria e intercomunitaria;
- prende in esame ed esprime pareri relativi ai rapporti dell'Unione Italiana con le Associazioni della diaspora, come pure sulle proposte degli atti dell'Assemblea incentrati sui rapporti tra l'Unione Italiana e le Associazioni della diaspora;
- prende in esame ed esprime i relativi pareri relativi alle questioni e alle proposte degli atti dell'Assemblea relativi alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori nel campo dell'attività comunitaria dei connazionali;
- promuove eventuali iniziative nel campo di propria competenza, in conformità al "*Regolamento interno dell'Assemblea dell'Unione Italiana*".

La Commissione per la problematica comunitaria e intercomunitaria e per i rapporti con le associazioni della diaspora è costituita dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre membri, di cui tre devono essere consiglieri dell'Assemblea dell'Unione Italiana.

Articolo 13

La Commissione per la problematica dell'informazione:

- prende in esame ed esprime pareri relativi alle problematiche e sulle proposte degli atti dell'Assemblea inerenti l'informazione e i mass-media, in senso generale come pure in particolar modo in riferimento alla Comunità Nazionale Italiana;
- prende in esame ed esprime pareri relativi alle questioni e alle proposte degli atti dell'Assemblea relativi alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori nel campo dell'informazione della Comunità Nazionale Italiana;

- promuove eventuali iniziative nel campo di propria competenza, in conformità al “Regolamento interno dell'Assemblea dell'Unione Italiana”.

La Commissione per la problematica dell'informazione è costituita dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre membri, di cui tre devono essere consiglieri dell'Assemblea dell'Unione Italiana.

Articolo 14

La Commissione per la cultura e il ripristino e la tutela dell'ambiente autoctono di insediamento:

- prende in esame ed esprime pareri relativi alle questioni e alle proposte degli atti dell'Assemblea che riguardano la cultura, la ricerca, la letteratura, la scienza, l'Università, il teatro, l'arte, lo spettacolo e la formazione professionale con l'esclusione della formazione di cui ai settori di competenza degli altri organismi operativi permanenti dell'Assemblea;
- prende in esame le questioni che si riferiscono alla tutela del retaggio storico-architettonico e dell'ambiente autoctono di insediamento, e si fa promotrice di iniziative tese al loro ripristino;
- prende in esame ed esprime pareri relativi alle proposte degli atti dell'Assemblea incentrati sul ripristino e la tutela dell'ambiente autoctono di insediamento;
- prende in esame ed esprime pareri relativi alle proposte e alle iniziative inerenti la denominazione delle vie e delle piazze e la toponomastica;
- promuove eventuali iniziative nel campo di propria competenza, in conformità al “Regolamento interno dell'Assemblea dell'Unione Italiana”.

La Commissione per la cultura e il ripristino e la tutela dell'ambiente autoctono di insediamento è costituita dal Presidente, dal Vicepresidente e da cinque membri, di cui quattro devono essere consiglieri dell'Assemblea dell'Unione Italiana.

Articolo 15

La Commissione per l'istruzione e lo sport:

- prende in esame ed esprime pareri relativi alle questioni e alle proposte degli atti dell'Assemblea che riguardano il settore dell'educazione prescolare, dell'istruzione elementare e media superiore, e dello sport;
- prende in esame ed esprime pareri relativi alle questioni e alle proposte degli atti dell'Assemblea relativi alla formazione e all'aggiornamento professionale del corpo docente delle Scuole della Comunità Nazionale Italiana;
- promuove eventuali iniziative nel campo di propria competenza, in conformità al “Regolamento interno dell'Assemblea dell'Unione Italiana”.

La Commissione per l'istruzione e lo sport è costituita dal Presidente, dal Vicepresidente e da cinque membri, di cui quattro devono essere consiglieri dell'Assemblea dell'Unione Italiana.

Articolo 16

La Commissione per i riconoscimenti e le onorificenze:

- prende in esame e propone all'Assemblea le persone alle quali conferire un riconoscimento pubblico per gli eccezionali risultati conseguiti e per il contributo di particolare rilevanza al progresso e al prestigio della Comunità Nazionale Italiana;
- promuove eventuali iniziative nel campo di propria competenza, in conformità al "*Regolamento interno dell'Assemblea dell'Unione Italiana*".

La Commissione per i riconoscimenti e le onorificenze è costituita dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre membri, di cui tre devono essere consiglieri dell'Assemblea dell'Unione Italiana.

Articolo 17

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione.

La presente Delibera è pubblicata sul "*Bollettino Ufficiale dell'Unione Italiana*".

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Silvano Zilli

Il Presidente dell'Assemblea
Maurizio Tremul

Fiume, 18 gennaio 2003 – Crassiza, 5 luglio 2003